



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GALILEI"

Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado

VIA CAPPELLA – ARIENZO

TEL. 0823/755441 – FAX 0823-805491

e-MAIL ceic848004@istruzione.it

C.M. CEIC848004

Ai fiduciari di plesso

Scuola dell'infanzia – primaria e secondaria di I GRADO – A

TUTTI I DOCENTI

Atti

COMUNICAZIONE N. 76

OGGETTO: SOSTITUZIONI CON ORE DI ECCEDENZA – CHIARIMENTI E DISPOSIZIONI

Si ritiene utile far presente alle SS.VV. , e in particolare ai fiduciari di plesso che gestiscono nella quotidianità le sostituzioni per brevi assenze di docenti, che il ricorso alle ore di eccedenza deve seguire i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e ripresi e condivisi in contrattazione (informativa preventiva alla RSU).

Per semplificare le operazioni di seguito si riporta l'articolo 20 dell'informativa preventiva allegata alla contrattazione che contiene quanto stabilito dagli organi preposti, con obbligo per i fiduciari di plesso di attenersi.

Art.20. Sostituzioni di docenti assenti

Per le sostituzioni di docenti assenti fino a 5 giorni, nella scuola primaria e fino a 15 nella scuola secondaria di I grado vengono prioritariamente utilizzati, nell'ordine tassativo indicato:

- 1. i docenti che debbono recuperare ore di permesso breve usufruite,*
- 2. quelli in compresenza ,*
- 3. i docenti di sostegno **solo in assenza dell'alunno***
- 4. successivamente, quelli disponibili a prestare ore eccedenti.*

In ciascuna delle fasi si utilizzeranno con priorità i docenti della stessa classe o di classi parallele, della stessa materia e, successivamente di altre classi.

Non sono da considerarsi in compresenza i docenti nella cui classe sia contitolare il docente di sostegno in presenza dell'alunno. Ed è assolutamente impensabile utilizzare il docente di sostegno nella classe di titolarità e richiedere la sostituzione al docente curricolare!!!

La ripartizione degli alunni avverrà solo, ed esclusivamente SOLO, quando nessuna di queste operazioni sarà possibile e, in questo caso, va considerato che le classi che ospitano gli alunni divisi non possono superare n. 28 unità. Nel caso di aule piccole, va comunque tenuto presente il buon senso che induce a distribuire un numero inferiore alle aule più piccole e maggiore a quelle più ampie.

In caso di divisione degli alunni, si prediligeranno le classi parallele e in subordine le altre classi.

Nelle classi della scuola primaria e dell'infanzia va utilizzato altresì il criterio dello stesso piano per evitare andirivieni dei bambini sulle scale, soprattutto se la ripartizione non è per tutto il turno ma solo per qualche ora.

Appare dunque, superfluo, precisare che si può ricorrere alle ore di eccedenza solo dopo aver valutato ed escluso la possibilità di non arrecare danni all'erario, risolvendo con una delle soluzioni dai punti 1 a 3.

Nel caso si ricorra alle ore eccedenti va assicurata la rotazione tra gli aspiranti **tranne quando si possa ricorrere alla sostituzione con ore eccedenti utilizzando il/un docente contitolare della stessa classe.**(sia nella primaria che nella secondaria)

Questo rimane l'unico caso in cui si prescinde dalla rotazione, per ovvi motivi didattici che non esigono ulteriore spiegazione.

Va da sé, inoltre, che nella scuola primaria, laddove l'assenza sia improvvisa e si debba ricorrere alle ore di eccedenza, i fiduciari possono contattare telefonicamente sui telefoni fissi (atteso che dai plessi non è possibile effettuare telefonate sui cellulari) i docenti del turno contrario per acquisire la disponibilità ad intervenire per sostituire, in tempi brevi. Per coprire tutto il turno antimeridiano vanno sempre contattate due persone: una dalle 8.30 alle 10.30 e l'altra dalle 10.30 alle 12.30. E' altresì ovvio che se la persona non risponde alla prima telefonata si procede a contattare un altro collega.

Nel caso di giorni successivi al primo di assenza, le ore di eccedenza vanno pianificate, concordandole con i docenti disponibili ad effettuarle, sempre considerando i criteri e prescindendone solo in caso di classe propria, fermo restando che i docenti di scuola primaria non possono effettuare più di 2 ore a settimana e quelli di scuola secondaria di I grado non più di sei.

La disponibilità ad effettuare l'intero turno del collega per evitare disagi ai propri alunni è un evento che deve essere esplicitamente reso noto per iscritto dal docente di scuola primaria e di scuola dell'infanzia. In quel caso le modalità di recupero si concordano con il dirigente.

Si ritiene utile precisare che la gestione delle sostituzioni con ore di eccedenza faccia riferimento innanzitutto a criteri di buon senso, di rispetto per le regole condivise della scuola, di rispetto per tutti i colleghi, non trascurandone anche l'aspetto economico, per cui l'accesso ad esse deve essere trasparente e garantito per tutti coloro che hanno espresso la propria disponibilità ad effettuarle.

I sigg. docenti che fruiscono di ore di permesso breve sono ovviamente invitati a non farsi pregare dai fiduciari per restituire dette ore, ma di avvertire con onestà la necessità di collaborare affinché non si determinino disservizi. Sarà cura della scrivente comunicare direttamente ai fiduciari l'eventuale recupero già effettuato in altre attività di ore permesso fruito da alcuni docenti.

Va da sé che l'applicazione della norma è imprescindibile: **le ore vengono decurtate dallo stipendio laddove alla richiesta di restituirle venga opposto un rifiuto**, nella deliberata attesa che trascorrono i 60 gg senza così restituirle.

Atteggiamenti di tale deliberata disonestà fanno davvero pensare a come si possa affidare giovani generazioni da educare a persone che elaborano detto tipo di "pensieri".

La pretesa di essere avvisati il giorno prima non sempre può essere soddisfatta, atteso che spesso l'emergenza si genera all'improvviso (altrimenti non sarebbe tale): del resto anche quando molti docenti chiedono di fruirne lo fanno senza preavviso (e criticano spietatamente il dirigente che per motivate esigenze dovesse negare il permesso - cosa che accade molto molto ma molto di rado), tanto più che molti docenti usano l'indecenza (alla quale la scrivente non ha più intenzione di non reagire senza applicare le dovute sanzioni) di comunicarlo all'ultimo momento e telefonicamente in segreteria, piuttosto che concordarlo con il DS o con i suoi diretti collaboratori.

Tuttavia la stessa compiacenza non si vuole mai avere nel restituire dette ore, accampando talvolta la scusa di voler essere avvisati prima (e poi magari non si rendono reperibili - rendendo impossibile il recupero) Ovviamente tale precisazione è esclusivamente rivolta a chi adotta questi comportamenti, esclude, quindi tutti coloro che si sobbarcano stoicamente sacrifici e pesi in favore degli alunni,

I sigg. fiduciari, laddove non lo avessero già fatto, a seguito della comunicazione verbale della

scrivente, sono invitati a ritirare presso la signora Scalzi l'elenco dei docenti che hanno dato la disponibilità, con i relativi numeri di telefono fissi, fermo restando che anche chi non avesse dato la disponibilità può ancora darla e può comunque essere impegnato in ore di eccedenza.

In detto elenco è precisato chi ha dato la disponibilità solo per il proprio plesso e chi l'ha data per tutti i plessi. Pertanto, possono essere contattati dai fiduciari anche i docenti di altri plessi con turno utile ad effettuare la sostituzione.

Settimanalmente, tutti i fiduciari consegneranno alla sig. Scalzi, il prospetto con le ore di eccedenza realizzate nei plessi (fotocopiando l'apposito registro presente in ogni plesso).

Detto registro riporta: nome e cognome della persona che ha effettuato la sostituzione, data, ora, docente assente.

Si invitano i sigg. fiduciari a segnare anche nel registro chi, contattato per restituire ore fruito abbia rifiutato di farlo: non c'è motivazione che tenga in tal senso, in quanto al rifiuto, quando l'Amministrazione richiede la restituzione delle ore fruito, corrisponde la decurtazione o dello stipendio o di ore svolte in eccedenza.

Si ricorda che le ore di eccedenza non possono essere impiegate per assenze per permessi retribuiti e ferie, ma solo su assenza per malattia, Legge 104/92.

Si precisa che quanto sopra esposto, nella scuola dell'infanzia va applicato esclusivamente quando la ripartizione dei bambini tra le sezioni superi le 28 unità per sezioni, atteso che nella scuola dell'infanzia, oltre a ruotare sull'insegnante di religione, il criterio generale è quello della ripartizione per fasce d'età dei gruppi di bambini e non dei singoli, organizzando attività a sezioni aperte e di intersezione. I numeri degli alunni delle sezioni operanti nell'istituto pertanto, al momento, permette la ripartizione dei bambini tra le sezioni senza incorrere in alcun problema, evitando quindi il danno erariale di ore eccedenti.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che dovesse essere necessario, si invitano i fiduciari ad attenersi a tali disposizioni e i docenti a collaborare .

Arienzo, lì 27/11/2014

La dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Pirozzi